

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici

Relazione illustrativa

PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. In tale schema è ricondotta anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 e si è tenuto conto delle indicazioni espresse il 27 marzo 2008 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione in merito al documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali. Il citato schema tiene conto altresì delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino.

I DATI DELL'ATTUALE ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Settori : n. 10

Indirizzi : n. 39

Istituti tecnici principali: n. 788

Istituti tecnici punti di erogazione : n. 1802

Classi (O.D. 2008/2009) :

Anno	Classi	Alunni
Prima	8.309	197.327
Seconda	8.352	187.271
Terza	7.897	176.162
Quarta	7.863	163.402
Quinta	7.886	149.360
TOTALI	40.307	873.522

1. ASPETTI GENERALI

Il riordino degli istituti tecnici delineato nell'allegato schema di regolamento offre una prima risposta articolata ad una pluralità di urgenze segnalate negli ultimi anni, quali:

- riconfermare l'identità degli istituti tecnici all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio di professioni tecniche regolamentate;

- superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dagli attuali ordinamenti e dalle numerose sperimentazioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- superamento della duplicazione tra indirizzi del medesimo ordine di studi (per esempio, tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni nazionali e autonome);
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come *centri di innovazione*, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

2. PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito da otto articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Tecnici*

ALLEGATO B: *Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE ECONOMICO*

INDIRIZZI:

B1 *Amministrazione, Finanza e Marketing*

B2 *Turismo*

ALLEGATO C: *Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE TECNOLOGICO*

INDIRIZZI:

C1 *Meccanica, Meccatronica ed Energia;*

- C2 *Trasporti e Logistica;*
- C3 *Elettrotecnica ed Elettronica;*
- C4 *Informatica e Telecomunicazioni;*
- C5 *Grafica e Comunicazione;*
- C6 *Chimica, Materiali e Biotecnologie;*
- C7 *Sistema Moda;*
- C8 *Agraria e Agroindustria;*
- C9 *Costruzioni, Ambiente e Territorio.*

ALLEGATO D: *Tabella di confluenza degli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento*

All'articolo 1 viene definito l'oggetto del regolamento. Al comma 1 sono richiamate le disposizioni normative che collocano gli istituti tecnici nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Il comma 2 stabilisce che la riorganizzazione degli istituti tecnici sia avviata a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. Nel medesimo anno le terze e quarte classi proseguono secondo i piani di studio preventivi, fino alla conclusione del quinquennio, sulla base di un orario effettivo di 32 ore settimanali.

All'articolo 2 lo schema di regolamento definisce l'identità degli istituti tecnici, con il fine di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze fondati su una solida base culturale in cui l'asse scientifico-tecnologico degli apprendimenti interagisce con la cultura umanistica e con l'approfondimento delle competenze comunicativo-relazionali, attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, in linea con le indicazioni dell'Unione europea.

L'offerta formativa è connotata, a livello nazionale, da un contenuto numero di ampi indirizzi, strettamente connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, anche in relazione alla necessità di valorizzare le sue tradizionali vocazioni (ad esempio, il manifatturiero, il turismo, l'abbigliamento e moda ecc.). Le competenze, abilità e conoscenze acquisite al termine dei percorsi quinquennali consentono ai diplomati un efficace inserimento nel mondo del lavoro, anche per l'esercizio delle libere professioni attraverso gli ulteriori percorsi previsti dall'ordinamento vigente, nonché l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Come indicato nell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali, costituiti secondo le linee guida della citata legge n. 40 del 2007 anche al fine di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione (terzo comma).

Gli istituti tecnici rappresentano, inoltre, il riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, da realizzare secondo le indicazioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di formare tecnici con specializzazioni più avanzate a livello terziario con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (quarto comma).

Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione tecnica, quello ECONOMICO articolato in due indirizzi e quello TECNOLOGICO articolato in nove indirizzi, come descritti negli allegati B e C. Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 10 a 2) e degli indirizzi (da 39 a 11).

Nell'*articolo 5* si delinea la struttura generale e l'organizzazione dei percorsi dell'istruzione tecnica, con indicazione del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi, il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo, gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti tecnici, ripartiti tra i due ampi settori di riferimento (*economico e tecnologico*), sono caratterizzati da un'*area di istruzione generale*, comune a tutti i percorsi, e in distinte *aree di indirizzo*, che possono essere ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate nello schema di regolamento e secondo i criteri generali che saranno determinati con successivi decreti.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti tecnici corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote:

- entro il 30% nel secondo biennio;
- entro il 35% nell'ultimo anno.

Gli istituti tecnici hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia non solo per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze individuali e ambientali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione, ma, soprattutto, per l'organizzazione delle aree di indirizzo in risposta ai mutevoli e diversificati fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

Il percorso quinquennale degli istituti tecnici è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa;
- un *secondo biennio*, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni;
- un *quinto anno*, che si conclude con l'esame di Stato.

Il secondo biennio e il quinto anno rappresentano le articolazioni di un *complesso triennio*.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda in base al seguente schema:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

L'attuale ordinamento prevede, mediamente, un orario di 36 ore settimanali corrispondenti a 1188 ore annuali.

La vocazione degli istituti tecnici a diffondere la cultura tecnica e scientifica e a promuovere la cultura del lavoro come parte integrante dei processi educativi è sostenuta da un impianto strutturato in modo da favorire un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, il mondo produttivo e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale, attraverso stage, tirocini, alternanza. Le esperienze di scuola-

lavoro, perciò, rappresentano strumenti metodologici e didattici a disposizione delle scuole per far conseguire agli studenti - in contesti operativi - gli obiettivi educativi previsti dai piani di studio seguiti.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate nelle scuole, lo schema di regolamento prevede il sostegno alla progettazione didattica attraverso l'attivazione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, che hanno lo scopo di ampliare - all'interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per il conseguimento dei risultati attesi, l'aggiornamento delle aree di indirizzo e degli assi culturali, nonché la documentazione necessaria per il trasferimento delle buone pratiche.

Come supporto ai processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle aree di indirizzo e all'utilizzo degli spazi di autonomia e di flessibilità, si prevede che gli istituti tecnici si avvalgano della consulenza di un *comitato tecnico-scientifico*, costituito dal dirigente scolastico e composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento; ai componenti del comitato non spettano compensi di alcun genere.

Per arricchire l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche - qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli istituti tecnici, nei limiti degli spazi di autonomia indicati dallo schema di regolamento e delle risorse finanziarie previste nel programma annuale di cui all'art. 2 del D. M. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", possono avvalersi, attraverso la stipula di contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal citato comitato tecnico-scientifico.

L'*articolo 6* affronta il tema della valutazione e dei titoli finali. Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art.13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n.226/2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

La valutazione conclusiva dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici, come previsto dalle attuali disposizioni in materia, è affidata all'esame di Stato, il cui superamento dà accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

In coerenza con l'impianto didattico innovativo dei nuovi istituti tecnici, lo schema di regolamento prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi. Si sollecita, in tal senso, anche l'utilizzo del laboratorio per l'accertamento delle competenze e dei saperi sviluppati nel corso degli studi, privilegiando, ad esempio, tipologie di prove che richiedano la soluzione di problemi specifici, uno studio di caso, l'elaborazione di un progetto. A questo scopo, le commissioni d'esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.

Con il superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il diploma di *Perito*, che specifica l'indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite, con l'indicazione delle eventuali opzioni seguite.

Nell' *articolo 7* si indicano le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti tecnici, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un *Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con appositi regolamenti emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, gli obiettivi formativi degli istituti tecnici in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dei fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ad alcun titolo.

Il Comitato è composto da dirigenti scolastici e docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca, da esperti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Per svolgere le attività assegnategli, il Comitato si articola in commissioni settoriali e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Il Comitato viene costituito sia per gli istituti tecnici, sia per gli istituti professionali. Esso sostituisce il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, contestualmente soppresso.

I risultati degli apprendimenti relativi sia dell'area di istruzione generale, sia dei profili di indirizzo dei due settori, economico e tecnologico, sono oggetto di valutazione periodica a cura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti tecnici.

L'*articolo 8* disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l'informazione dei giovani e delle loro famiglie, in relazione alle scelte da compiere per l'a.s. 2010-2011. Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto previsto nella tabella descritta nell'Allegato D. Viene inoltre specificato che gli attuali indirizzi sperimentali relativi ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei, la cui disciplina è demandata ad un separato regolamento.

La definizione delle confluenze ha considerato l'urgenza di razionalizzare gli ordinamenti attuali, eliminando ridondanze e sovrapposizioni tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni coordinate a livello nazionale e autonome. In alcuni casi, è stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi o in entrambi i settori, sia in relazione alle specializzazioni che più significativamente caratterizzano la realtà territoriale, sia in relazione ai percorsi sperimentali più diffusi.

Il passaggio al nuovo ordinamento sarà accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo

dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), finalizzate sia ad aggiornare il personale degli istituti tecnici sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

Il comma 2 demanda a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame. Essi riguardano:

- l'emanazione delle indicazioni nazionali concernenti i risultati di apprendimento da declinare in competenze, abilità e conoscenze in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B e C, sia la disciplina per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti all'articolo 5 comma 3 lettera a) dello schema di regolamento in esame. Il numero contenuto di opzioni. Tali opzioni dovranno essere incluse in un apposito elenco nazionale per rispondere a specifiche e documentate esigenze nel mondo del lavoro e delle professioni senza incorrere nell'attuale proliferazione di indirizzi.
- la definizione di criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e quello previsto dal presente regolamento con l'obiettivo di accompagnare gli studenti nel passaggio alle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici, a partire dalle terze e quarte classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

Con ulteriori decreti di natura non regolamentare, egualmente adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

- le classi di concorso del personale docente e di quello da destinare all'ufficio tecnico e l'articolazione delle cattedre previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;
- gli indicatori per la valutazione e autovalutazione degli istituti tecnici.

Nell'articolo 9 sono contenute le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il regolamento predisposto nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si attua nei limiti delle risorse finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2 si richiamano le particolari disposizioni in vigore per le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti tecnici a partire dall'anno scolastico 2010-2011.



Schema di regolamento recante

“Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce i modelli orari di funzionamento degli istituti tecnici facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nel corrente anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, agli istituti tecnici rimanga costante.

Si suppone inoltre che le famiglie che oggi scelgono d’iscrivere i figli ad un liceo “scientifico-tecnologico” presso un istituto tecnico, sceglieranno in futuro l’istituenda opzione tecnologica del liceo scientifico. Peraltro, tale ipotesi è giustificata dalla considerazione che l’indirizzo “scientifico-tecnologico” porta, oggi, al conseguimento d’un diploma di tipo liceale anche in quelle classi di detto indirizzo che sono attivate presso gli istituti tecnici.

Inoltre, si ipotizza che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

SITUAZIONE ATTUALE

Le 40.307 classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e degli indirizzi su cui le classi stesse andranno a confluire. A tal proposito, si nota che numerose classi (segnalate nel seguito con C* Biennio) del biennio

iniziale del settore tecnologico non possono classificarsi in funzione della confluenza sul nuovo indirizzo, poiché detto biennio iniziale è, nell'anno scolastico 2008/2009, comune a tutti gli indirizzi.

Inoltre, si nota la presenza di molte classi, funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 presso istituti tecnici e caratterizzate dall'ordinamento cosiddetto "scientifico-tecnologico", non confermato nell'assetto seguente all'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame. Tali classi sono segnalate nel seguito con Scientifico-tecnologico.

Con riferimento ai soli docenti laureati, gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 e ricondotte come detto ai nuovi ordinamenti, sono riportati nella tabella seguente.

Tab. 1 orario docenti laureati	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Amm.ne finanza e ...	35.08	35.12	33.72	34.38	34.25
B2 Turismo	34.56	34.65	35.50	35.59	35.61
C1 Meccanica meccatronica ...	29.81	30.67	34.67	34.70	34.70
C2 Trasporti e logistica	32.54	32.56	35.81	35.37	35.30
C3 Elettronica ed elettrotecnica	29.81	30.67	35.20	34.99	34.95
C4 Informatica e telecom.	32.19	33.08	34.48	35.31	35.36
C5 Grafica e comunicazione	29.81	30.67	28.75	27.71	27.10
C6 Chimica materiali ...	33.70	33.75	34.87	35.26	34.55
C7 Sistema moda	32.53	32.79	34.27	32.82	33.45
C8 Agraria e agroindustria	32.53	32.70	34.11	34.90	34.98
C9 Costruzioni, ambiente e ...	33.25	33.39	35.05	34.80	34.83
C* Biennio	35.59	35.62			
Scientifico tecnologico	34.00	34.00	34.00	34.00	33.96

Detto orari medi sono espressi in ore (prima del separatore decimale) e centesimi d'ora (dopo il separatore decimale), per cui, ad es., laddove si legge "33.96" ore si intende circa 33 ore e 57 minuti.

Oltre ai docenti laureati, negli istituti tecnici prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), il cui orario frontale è sempre prestato in compresenza all'insegnante laureato della disciplina. L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP in regime di compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento al corrente anno scolastico 2008/2009:

Tab. 2
orario docenti
diplomati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Amm.ne finanza e ...	0.29	0.42	1.06	1.41	1.24
B2 Turismo	1.18	3.07	3.96	3.95	3.93
C1 Meccanica meccatronica ...	2.59	2.74	10.45	11.36	12.44
C2 Trasporti e logistica	5.31	6.60	9.00	8.35	9.21
C3 Elettronica ed elettrotecnica	2.59*	2.74	9.67	8.71	10.18
C4 Informatica e telecom.	3.16	3.44	7.97	8.49	9.01
C5 Grafica e comunicazione	2.59	2.74	13.87	16.58	15.98
C6 Chimica materiali ...	8.44	9.31	10.61	10.47	11.55
C7 Sistema Moda	6.74	7.36	10.19	10.34	10.82
C8 Agraria e agroindustria	4.16	4.18	11.07	12.61	13.09
C9 Costruzioni, ambiente e ...	0.11	0.12	0.30	0.37	0.36
C* Biennio	7.65	8.58			
Scientifico tecnologico	8.73	9.71	8.70	7.75	7.71

La tabella successiva riporta il numero di classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009, classificate in funzione dei settori e delle opzioni in cui i relativi indirizzi confluiranno a seguito dell'attivazione dei nuovi ordinamenti.

Tab. 3 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Amm.ne finanza e ...	3,272	3,290	2,570	2,625	2,702
B2 Turismo	447	461	408	393	354
C1 Meccanica meccatronica ...	13	14	497	505	496
C2 Trasporti e logistica	223	213	237	216	208
C3 Elettronica ed elettrotecnica	25	27	944	980	1,017
C4 Informatica e telecom.	71	77	1,339	1,367	1,396
C5 Grafica e comunicazione	0	0	8	9	9
C6 Chimica materiali ...	124	124	290	285	281
C7 Sistema Moda	2	2	22	23	18
C8 Agraria e agroindustria	253	242	264	264	274
C9 Costruzioni, ambiente e ...	940	973	978	922	896
C* Biennio	2,409	2,386			
Scientifico tecnologico	410	413	393	377	334

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

I percorsi degli istituti tecnici sono riferiti a due ampi settori: economico e tecnologico, all'interno dei quali si individuano 11 indirizzi.

Gli indirizzi di entrambi i settori vengono strutturati su di un orario annuo complessivo di 1.056 ore, tra attività ed insegnamenti generali ed obbligatori, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l'anno scolastico.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione a 32 ore settimanali complessive degli orari d'insegnamento, che avrà luogo a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime e seconde, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2013/2014.

L'avvio della riforma a partire dalle sole classi prime e seconde è stato scelto rispetto alla partenza dalle prime e dalle terze classi per le seguenti motivazioni:

- nel primo biennio si completa l'obbligo d'istruzione a norma del regolamento adottato con DM 22/8/2007 n. 139 e, in tale ambito, risulta più funzionale ed efficace realizzare un collegamento tra le prime classi del nuovo ordinamento e le seconde classi del precedente;
- nel secondo anno, il nuovo ordinamento prevede l'insegnamento di una disciplina denominata "scienze e tecnologie applicate" affidata a docenti della classe di concorso prevalente dell'indirizzo di triennio, con il compito di fornire le competenze di filiera dell'indirizzo che, partendo dal 2010/2011 con la terza classe, non potrebbero essere fornite;
- l'avvio anticipato del terzo anno comporterebbe, senza un adeguato tempo di programmazione, maggiori difficoltà per rispondere alle finalità di riorganizzazione metodologico-didattica degli insegnamenti rispetto alle attuali modalità di gestione.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione a 32 ore settimanali d'insegnamento di tutti gli indirizzi, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base il corrente anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi degli istituti tecnici è pari a 40.307, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" (v. relazione tecnica a detto schema di regolamento).



Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi degli istituti tecnici sono pari al 34 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 34 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile agli istituti tecnici e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa dovute ai nuovi ordinamenti.

In definitiva, assumendo a base le ipotesi formulate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 4 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	40.307	40.307	40.307	(a)
Classi che si accorperanno	1.283	1.841	2.392	(b)
di cui degli ist. tecnici	436	626	813	(c) = 0,34 × (b)
Classi degli ist. tecnici	39.871	39.681	39.494	(d) = (a) - (c)

Nel seguito si provvede a determinare il numero di classi che funzioneranno secondo il nuovo ordinamento. A tal fine:

- si distinguono le classi segnalate nelle tabelle del paragrafo SITUAZIONE ATTUALE con **C* Biennio** dagli altri indirizzi del settore tecnologico, non avendo elementi per suddividerle correttamente tra gli indirizzi stessi. Tale impostazione non pregiudica la correttezza del computo dei risparmi attesi, considerato che il nuovo ordinamento adotta gli stessi orari per tutti gli indirizzi del settore tecnologico;
- si suppone che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nel corrente anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 3) per tutti gli indirizzi diversi dall'attuale scientifico-tecnologico;
- a partire dall'anno scolastico 2010/2011, una quantità di classi prime e seconde (e poi, col progredire del tempo, anche terze, quarte, ...) pari a quelle del vecchio indirizzo liceale "scientifico-tecnologico" attivato presso gli istituti tecnici, sarà posta amministrativamente in capo ai licei scientifici, opzione tecnologica, (v. paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI). Dette classi sono segnalate, nelle tabelle seguenti, con **Licei**. Di conseguenza, il relativo fabbisogno di docenti sarà più correttamente conteggiato in capo all'istruzione liceale anziché, come riscontrato nell'organico di diritto del corrente anno scolastico 2008/2009, a carico dell'istruzione tecnica.

Pertanto, si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2013/2014 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:



Tab. 5
classi

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
B1 Amm.ne finanza e ...	3,221	3,239			
B2 Turismo	440	454			
C1 Meccanica meccatronica ...	13	13			
C2 Trasporti e logistica	219	210			
C3 Elettronica ed elettrotecnica	25	26			
C4 Informatica e telecom.	70	75			
C5 Grafica e comunicazione	0	0			
C6 Chimica materiali ...	122	122			
C7 Sistema Moda	2	2			
C8 Agraria e agroindustria	249	238			
C9 Costruzioni, ambiente e ...	925	958			
☺ Licei	404	407			
C* Biennio	2,371	2,349			
2011/2012					
B1 Amm.ne finanza e ...	3,206	3,223	2,519		
B2 Turismo	438	452	400		
C1 Meccanica meccatronica ...	13	13	487		
C2 Trasporti e logistica	218	209	232		
C3 Elettronica ed elettrotecnica	25	26	925		
C4 Informatica e telecom.	70	75	1,312		
C5 Grafica e comunicazione	0	0	7		
C6 Chimica materiali ...	121	122	284		
C7 Sistema Moda	2	2	21		
C8 Agraria e agroindustria	247	237	258		
C9 Costruzioni, ambiente e ...	921	953	958		
☺ Licei	402	405	385		
C* Biennio	2,360	2,338			

Tab. 5 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2012/2013					
B1 Amm.ne finanza e ...	3,206	3,223	2,519	2,572	
B2 Turismo	438	452	400	385	
C1 Meccanica meccatronica ...	13	13	487	495	
C2 Trasporti e logistica	218	209	232	212	
C3 Elettronica ed elettrotecnica	25	26	925	960	
C4 Informatica e telecom.	70	75	1,312	1,339	
C5 Grafica e comunicazione	0	0	7	8	
C6 Chimica materiali ...	121	122	284	280	
C7 Sistema Moda	2	2	21	22	
C8 Agraria e agroindustria	247	237	258	259	
C9 Costruzioni, ambiente e ...	921	953	958	904	
☉ Licei	402	405	385	369	
C* Biennio	2,360	2,338			
2013/2014					
B1 Amm.ne finanza e ...	3,206	3,223	2,519	2,572	2,647
B2 Turismo	438	452	400	385	347
C1 Meccanica meccatronica ...	13	13	487	495	486
C2 Trasporti e logistica	218	209	232	212	204
C3 Elettronica ed elettrotecnica	25	26	925	960	996
C4 Informatica e telecom.	70	75	1,312	1,339	1,368
C5 Grafica e comunicazione	0	0	7	8	8
C6 Chimica materiali ...	121	122	284	280	275
C7 Sistema Moda	2	2	21	22	18
C8 Agraria e agroindustria	247	237	258	259	269
C9 Costruzioni, ambiente e ...	921	953	958	904	878
☉ Licei	402	405	385	369	328
C* Biennio	2,360	2,338			

N.B. Il totale della tabella 5 può differire da quello della tabella 4 in conseguenza degli arrotondamenti apportati sulle singole celle

Nel quinquennio considerato, si verificherà una riduzione di ore d'insegnamento, per ciascuna delle classi funzionanti presso gli istituti tecnici statali il cui orario sia stato ricondotto alle 32 ore settimanali (Tabella 5), pari alla differenza tra l'orario attualmente in

essere presso dette classi (Tabelle 1 e 2) e le ore settimanali di lezione previste col nuovo ordinamento.

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP, si riportano di seguito gli orari previsti col nuovo ordinamento.

Per le classi indicate con ☞ **Licei**, oggi amministrativamente poste in carico agli istituti tecnici, che verranno incardinate nei licei scientifici opzione tecnologica, è indicato un orario settimanale di lezione pari a zero sia per i docenti laureati che per gli ITP, conseguendone una diminuzione dell'organico di diritto degli istituti tecnici. Del corrispondente aumento del fabbisogno a carico dell'organico dei licei si dà dimostrazione nella relazione tecnica al relativo regolamento:

Tab. 6
orario docenti laureati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
☞ Licei	0	0	0	0	0
Tutti gli altri indirizzi	32	32	32	32	32

Tab. 7
orario docenti diplomati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
B1 Amm.ne finanza e ...	0	0	0	0	0
B2 Turismo	0	0	0	0	0
☞ Licei	0	0	0	0	0
Tutti gli altri indirizzi	4	4	9	8	10

Il totale complessivo di ore d'insegnamento non più erogate si può dunque computare moltiplicando, anno scolastico per anno scolastico, le classi di cui alla Tabella 5 per la differenza tra le Tabelle 1 e 2 rispetto alle Tabelle 6 e 7.

Di seguito si dà il risultato dell'operazione (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 8
ore in meno doc.
laureati

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
B1 Amm.ne finanza e ...	20,026	24,263	30,384	36,340
B2 Turismo	2,330	3,719	5,101	6,354
C1 Meccanica meccatronica ...	+46	1,255	2,591	3,903
C2 Trasporti e logistica	236	1,119	1,833	2,506
C3 Elettronica ed elettrotecnica	+89	2,871	5,741	8,679
C4 Informatica e telecom.	94	3,348	7,780	12,377
C5 Grafica e comunicazione		+23	+57	+96
C6 Chimica materiali ...	421	1,234	2,147	2,848
C7 Sistema Moda	3	50	68	94
C8 Agraria e agroindustria	299	841	1,592	2,394
C9 Costruzioni. ambiente e ...	2,488	5,398	7,929	10,414
C* Biennio	17,015	8,503		
☉ Licei	27,574	40,528	53,074	64,213
TOTALE	70,351	93,106	118,183	150,026

Tab. 9
ore in meno
ITP

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
B1 Amm.ne finanza e ...	2,294	4,954	8,580	11,862
B2 Turismo	1,913	3,488	5,009	6,373
C1 Meccanica meccatronica ...	+35	671	2,335	3,520
C2 Trasporti e logistica	833	829	903	742
C3 Elettronica ed elettrotecnica	+68	552	1,233	1,413
C4 Informatica e telecom.	+101	+1,452	+796	+2,150
C5 Grafica e comunicazione		34	103	151
C6 Chimica materiali ...	1,190	1,642	2,334	2,760
C7 Sistema Moda	12	37	89	103
C8 Agraria e agroindustria	83	616	1,810	2,641
C9 Costruzioni. ambiente e ...	+7,315	+15,615	+22,512	+30,976
C* Biennio	3,339	3,322		
☉ Licei	7,479	10,792	13,651	16,180
TOTALE	9,624	9,870	12,739	12,619

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui la riconduzione a 32 ore per l'orario



settimanale d'insegnamento porterà alla diminuzione complessiva dei posti riportata nella seguente Tabella 10. Come indicato nella tabella medesima, parte della diminuzione del fabbisogno è dovuta al passaggio delle classi dell'attuale indirizzo "scientifico-tecnologico" ai licei:

Tab. 10 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
posti doc. laureati	3,908	5,173	6,566	8,335
posti ITP	535	548	708	701
TOTALE	4,443	5,721	7,274	9,036
di cui \Rightarrow Licei	1,947	2,852	3,707	4,466

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente alla riconduzione a 32 ore dell'orario settimanale d'insegnamento sarà pari a:

Tab. 11 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	128,969,002	170,715,621	216,686,404
CCNL 06-07 ITP	-	16,382,192	16,780,264	21,679,611
TOTALE	-	145,351,194	187,495,885	238,366,015

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 12 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	42,989,667	156,800,081	201,362,810
CCNL 06-07 ITP	-	5,460,731	16,647,573	20,046,495
TOTALE	-	48,450,398	173,447,654	221,409,305

Nell'anno scolastico 2010/2011, le classi terze e quarte, che continueranno a funzionare sulla base degli ordinamenti in vigore nel corrente anno scolastico 2008/2009, avranno orari ricondotti a 1.056 ore di lezione annue per 33 settimane, corrispondenti a 32 ore di lezione settimanali.

Tale riduzione si riferirà alle classi quarte e quinte nell'anno 2011/2012 e quinte nell'anno 2012/2013.

Per il computo del numero di classi interessate dall'intervento, si procede similmente a quanto fatto per la costruzione della Tabella 5, tenendo conto del fatto che nell'anno scolastico 2013/2014 detto intervento non interesserà più alcuna classe, essendo detto anno scolastico l'anno in cui entrerà a regime il nuovo ordinamento. In questo caso, nel computo sono inserite anche le classi attualmente corrispondenti all'indirizzo "scientifico-tecnologico", poiché lo schema di regolamento in esame prevede che per le classi terze e seguenti si mantengano in vigore gli ordinamenti esistenti.

Tab. 13 classi	2010/2011 III classe	2010/2011 IV classe	2011/2012 IV classe	2011/2012 V classe	2012/2013 V classe
B1 Amm.ne finanza e ...	2,531	2,584	2,572	2,647	2,647
B2 Turismo	402	387	385	347	347
C1 Meccanica meccatronica ...	490	497	495	486	486
C2 Trasporti e logistica	233	213	212	204	204
C3 Elettronica ed elettrotecnica	929	965	960	996	996
C4 Informatica e telecom.	1,318	1,345	1,339	1,368	1,368
C5 Grafica e comunicazione	7	8	8	8	8
C6 Chimica materiali ...	285	281	280	275	275
C7 Sistema Moda	21	22	22	18	18
C8 Agraria e agroindustria	260	260	259	269	269
C9 Costruzioni, ambiente e ...	963	908	904	878	878
Scientifico tecnologico	387	371	369	328	328

Per il computo degli effetti sulle ore d'insegnamento necessarie, si considera che, come specificato nel regolamento, la riconduzione a 32 ore si effettua agendo sugli insegnamenti effettuati in compresenza tra insegnante laureato della disciplina ed insegnante ITP.

Il calcolo della riduzione nel fabbisogno orario può dunque farsi, con riferimento agli insegnanti laureati, moltiplicando la Tabella 13 per la differenza tra la Tabella 1 e le 32 ore settimanali previste.

Si stima, pertanto, che al nuovo orario assunto dalle classi in questione corrisponderà la seguente minor necessità d'ore d'insegnamento di insegnanti laureati:

Tab. 14 <i>ore laureati</i>	2010/2011	2011/2012	2012/2013
B1 Amm.ne finanza e ...	10,503	12,077	5,956
B2 Turismo	2,796	2,635	1,253
C1 Meccanica meccatronica ...	2,650	2,649	1,312
C2 Trasporti e logistica	1,606	1,388	673
C3 Elettronica ed elettrotecnica	5,858	5,809	2,938
C4 Informatica e telecom.	7,721	9,029	4,596
C5 Grafica e comunicazione	+57	+74	+39
C6 Chimica materiali ...	1,734	1,614	701
C7 Sistema Moda	66	44	26
C8 Agraria e agroindustria	1,303	1,553	802
C9 Costruzioni, ambiente e ...	5,480	5,016	2,485
Scientifico tecnologico	1,516	1,394	643
TOTALE	39,660	41,740	20,703

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui a tale riduzione nel numero di ore corrisponde la riduzione nel numero dei posti che sarà necessario attivare riassunta nella seguente Tabella 15. La medesima tabella dà anche conto della conseguente riduzione effettuata sul fabbisogno di insegnanti ITP in compresenza:

Tab. 15 <i>posti</i>	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 <i>e seguenti</i>
diminuzione dei posti doc. laur.	2,203	2,319	1,150	-
diminuzione dei posti doc. ITP	2,203	2,319	1,150	-

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la minore spesa di personale conseguente alla citata riduzione degli orari settimanali è pari a:



Tab. 16 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	72,701,819	76,529,968	37,951,472
CCNL 06-07 ITP	-	67,457,886	71,009,913	35,214,058
TOTALE	-	140,159,705	147,539,881	73,165,530

In ragione d'anno finanziario:

Tab. 17 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	24,233,939	73,977,868	63,670,469
CCNL 06-07 ITP	-	22,485,962	68,641,895	59,077,961
TOTALE	-	46,719,901	142,619,763	122,748,430

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

I quadri orari di cui agli allegati B e C allo schema di regolamento prevedono la possibilità per le scuole d'attivare un insegnamento facoltativo "Lingua 2" relativo ad una seconda lingua comunitaria, per un impegno orario annuale pari a 66 ore, ovvero 2 ore a settimana. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detto insegnamento, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività aggiuntive d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera b) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota del 20% di flessibilità riferita al curriculum locale.

UFFICI TECNICI

Lo schema di regolamento in esame, nel trattare gli uffici tecnici, ridefinisce compiti e modalità di funzionamento di strutture già esistenti nel corrente anno scolastico 2008/2009, e che già nel medesimo anno vedono del personale ad esse adibito, nella stessa misura oraria che si riscontrerà a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. Non potrà dunque verificarsi alcun incremento del fabbisogno di personale. La previsione dell'utilizzo preferenziale di personale sovranumerario verrà applicata in quelle sole situazioni dove sarà necessario provvedere alla sostituzione dei docenti incaricati degli uffici tecnici che cessino dal servizio, e si riferisce a quei docenti ITP sovranumerari, di qualunque classe di concorso, che possano nel frattempo, del tutto eventualmente, venire a costituirsi, quali situazioni nuove e differenti da quelle delle quali è già stato previsto il riassorbimento.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

I componenti del comitato tecnico-scientifico non sono remunerati; peraltro, detta partecipazione a titolo gratuito è già prevista nell'ordinamento per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

COMITATO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

La costituzione del comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale non comporterà oneri per il bilancio pubblico, poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi, similmente a quanto già avviene per il comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui si propone la contestuale soppressione (art. 5 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000). Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione tecnica nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA RIDUZIONE NEL FABBISOGNO DI POSTI FULL TIME EQUIVALENT:

Tab. 18 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
posti doc. laureati	6,111	7,492	7,716	8,335
posti ITP	2,738	2,867	1,858	701
TOTALE	8,849	10,359	9,574	9,036
di cui \Rightarrow <i>Licei</i>	1,947	2,852	3,707	4,466

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

19 OTT. 2009

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Schemi di regolamento
di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI

<i>computo da relazione tecnica</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6,866	2,989	2,948	12,803
Riconduzione a 18 ore	5,220			5,220
Eliminazione clausola salvaguardia	1,307			1,307
Educazione degli adulti	179	171	1,713	2,063
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione compresenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6,341	+28	+28	6,285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1,166			1,166
Ore a disposizione italiano (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5,851	2,859		8,710
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6,111	1,381	7,492
Docenti ITP		2,738	129	2,867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2,923	+259	2,664
Docenti ITP "con registro"		315	314	629
Docenti ITP "senza registro"		915	165	1,080
SUB-TOTALE	42,100	28,627	14,105	84,832

<i>riduzione minima necessaria da art.64 l. 133/08</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		+3,027	5,595	2,568
TOTALE	42,100	25,600	19,700	87,400

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano un incremento nel numero dei posti.

Roma, li 14 maggio 2009

Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE: "NORME CONCERNENTI IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI, AI SENSI DELL'ART. 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133".

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disciplina il riordino delle norme generali relative agli istituti tecnici statali, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, in attuazione degli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64. L'intervento, teso a diffondere la cultura tecnica e scientifica, mira a far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché all'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti. L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, è costruita, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola", attraverso miglioramenti e potenziamenti del servizio erogato dagli istituti tecnici statali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 del suddetto articolo 64 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali relative agli istituti tecnici statali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il regolamento in esame si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale dirigente e docente degli istituti tecnici statali. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relativa al riordino e potenziamento degli istituti tecnici.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di



competenza legislativa esclusiva dello Stato. A margine si evidenzia che gli istituti tecnici possono collaborare con le strutture formative accreditate alle Regioni nei Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida di cui alla legge citata n. 40 del 2007, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale. Per quanto attiene alle Province autonome di Trento e Bolzano, il provvedimento prevede che le stesse provvedono alle finalità del regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, si rende necessario intervenire con norme che modificano la disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Risultano peraltro prodotti, nel mese di ottobre 2008, da alcune Regioni ricorsi alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 sopra citato, il cui iter non è ancora iniziato.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano aspetti dell'ordinamento scolastico interno. Inoltre la riorganizzazione dei percorsi degli istituti tecnici è disciplinata tenendo conto della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.



11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento prevede la riformulazione esplicita di alcune disposizioni in materia di ordinamenti degli istituti tecnici statali e l'abrogazione esplicita delle norme incompatibili.



20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del regolamento si ritengono adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema degli Istituti tecnici statali è regolato dal seguente quadro normativo: testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, di "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" con riferimento all'articolo 1, comma 622; legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"; decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori"; articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Necessità di aggiornare gli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi degli istituti tecnici, al fine di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Insufficiente base culturale a carattere scientifico e tecnologico, peraltro non in linea con le indicazioni dell'Unione europea, che deve essere costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. La riorganizzazione e rimodulazione dei profili ordinamentale di cui al presente regolamento tengono inoltre conto della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.



Obiettivi da realizzare sono la riconferma dell'identità degli istituti tecnici all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione; fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese; dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio di professioni tecniche regolamentate; superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dagli attuali ordinamenti e dalle numerose sperimentazioni; rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio. E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici sulla base delle proposte di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'Università e della Ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti tecnici.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, ed il personale ATA degli istituti tecnici statali, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono anche i dirigenti degli uffici scolastici regionali, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali, per la parte di competenza degli enti stessi.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento sono stati acquisiti: il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso il 27 marzo 2008, tenuto conto anche del documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali; il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il parere del Consiglio di Stato; si è inoltre tenuto conto della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, nonché delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino. Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ivi compresa la necessità di riqualificazione e potenziamento dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione, al fine di consentire l'acquisizione da parte degli studenti di nuovi e maggiori approfondimenti delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per la prosecuzione degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Verrebbero disattese, altresì, le indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul

Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative all'adozione del regolamento, considerato che ciò è espressamente previsto dalla norma primaria quale strumento di attuazione di una parte delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente. A tal fine, come già evidenziato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale costituito con proprio decreto, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'Università e della Ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.). I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto triennale presentato al Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di una parte degli obiettivi generali perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del MIUR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2010/2011.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I percorsi degli istituti tecnici, come sopra evidenziato, sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte di questa Amministrazione che si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale costituito con proprio decreto, del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'Università e della Ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.). I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto triennale presentato al Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento prevede, all'articolo 7, commi 2 e 3, che i percorsi degli istituti tecnici formano oggetto di appositi interventi periodici di aggiornamento, in relazione alle proposte del più volte citato Comitato, formulate sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore, con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché ai fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo.